

CONSIGLIO D'EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

QUINTA SEZIONE

**CASO UZUN c. GERMANIA**

*(Ricorso n°35623/05)*

SENTENZA

STRASBURGO

2 settembre 2010

*Questa sentenza diventerà definitiva in base alle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Essa può subire modifiche di forma.*

**Nel caso Uzun c. Germania,**

La Corte europea dei diritti dell'uomo (Quinta Sezione), riunitasi in una camera composta da:

Peer Lorenzen, *Presidente*,  
Renate Jaeger,  
Karel Jungwiert,  
Mark Villiger,  
Isabelle Berro-Lefèvre,  
Mirjana Lazarova Trajkovska,  
Ganna Yudkivska, *giudici*,

e da Claudia Westerdiek, *cancelliere di sezione*,

Dopo aver deciso in camera di consiglio il 29 giugno 2010,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in questa data:

## PROCEDURA

1. Il caso trae origine dal ricorso (n°35623/05) contro la Repubblica federale di Germania inoltrato alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") da un cittadino tedesco, Bernhard Uzun ("il ricorrente"), in data 24 settembre 2005. Il ricorrente, che aveva cambiato il suo cognome da Falk in Uzun durante i processi dinanzi alle corti interne, riadattava il suo cognome originario Falk nel 2009.

2. Il ricorrente, cui era stato concesso il patrocinio gratuito, è rappresentato da Comes, un avvocato esercente a Colonia. Il Governo tedesco ("il Governo") è rappresentato dal proprio agente, A. Wittling-Vogel, *Ministerialdirigentin*, del Ministro Federale di Giustizia.

3. Il ricorrente allegava che le misure di sorveglianza cui era stato sottoposto, in particolare l'osservazione via GPS, e l'uso dei dati così ottenuti nel processo penale contro di lui, avevano violato il suo diritto al rispetto della vita privata riconosciuto dall'articolo 8 della Convenzione e il suo diritto ad un equo processo riconosciuto dall'articolo 6 della Convenzione.

4. Il 21 aprile 2008 il presidente della Quinta sezione decideva di notificare il ricorso al Governo. Veniva anche deciso di esaminare il merito del ricorso unitamente alla sua ricevibilità (articolo 29 § 3).

## IN FATTO

### I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

5. Il ricorrente è nato nel 1967 e vive a Mönchengladbach.

**A. I fatti del caso**

6. Nella primavera del 1993 il Dipartimento per la Tutela della Costituzione (*Verfassungsschutz*) di North Rhine-Westfalia iniziava un lungo periodo di osservazione del ricorrente. Quest'ultimo era sospettato di aver partecipato ai reati commessi dalla cosiddetta Cellula Anti-imperialista (*Antiimperialistische Zelle*), un'organizzazione che perseguiva il combattimento armato separata dal 1992 dalla Frazione delle Armate Rosse (*Rote Armee Fraktion*), un movimento terrorista di estrema sinistra.

7. Come conseguenza di ciò il ricorrente veniva tenuto occasionalmente sotto sorveglianza visiva da parte dei membri del Dipartimento per la Tutela della Costituzione e gli ingressi nei suoi appartamenti venivano filmati con videocamere. Il Dipartimento intercettava anche le telefonate nella casa in cui il ricorrente viveva con sua madre (dal 26 aprile 1993 al 4 aprile 1996) e in una cabina telefonica situata nelle vicinanze (dall'11 gennaio 1995 fino al 25 febbraio 1996). Inoltre, la posta a lui indirizzata veniva aperta e controllata (dal 29 aprile 1993 al 29 marzo 1996).

8. Similmente, S., un presunto complice del ricorrente, veniva sottoposto a misure di sorveglianza dal 1993. L'Ufficio di Amburgo per la Tutela della Costituzione intercettava le telecomunicazioni dal telefono della casa dei suoi genitori così come la sua posta. Inoltre, i membri dell'Ufficio lo osservavano occasionalmente.

9. Nell'ottobre 1995 la Procura Generale Federale avviava procedure investigative nei confronti del ricorrente e di S. per la partecipazione agli attentati dinamitardi dei quali la Cellula Anti-imperialista reclamava la responsabilità. L'Ufficio Federale per le indagini penali veniva incaricato delle indagini.

10. Successivamente, il ricorrente e S. venivano tenuti sotto sorveglianza visiva dai funzionari statali dell'Ufficio Federale per le indagini penali, principalmente durante i fine settimana tra il 30 settembre 1995 e il loro arresto avvenuto il 25 febbraio 1996. Inoltre, l'ingresso nella casa in cui il ricorrente viveva con sua madre era sorvegliato attraverso video camere aggiuntive installate dall'Ufficio Federale per le indagini penali (da ottobre 1995 a febbraio 1996). Inoltre i telefoni di quella casa, di una cabina telefonica situata nelle vicinanze e dell'appartamento di S. ad Amburgo erano tenuti sotto controllo in base ad un provvedimento del giudice per le indagini della Corte Federale di Giustizia (dal 13 ottobre 1995 al 27 febbraio 1996). Lo stesso giudice ordinava alla polizia la sorveglianza del ricorrente e di S. così come delle auto da loro usate. L'Ufficio Federale per le indagini penali sorvegliava anche l'ingresso nell'appartamento di S. con videocamere (da ottobre 1995 a febbraio 1996). Inoltre, intercettava le comunicazioni della radio professionale usata da S.

11. Nell'ottobre 1995 l'Ufficio Federale per le indagini penali installava inoltre due trasmettitori (*Peilsender*) nell'auto di S., che il ricorrente e S. spesso usavano insieme. Tuttavia, il ricorrente e S. scoprivano e distruggevano i trasmettitori. Quando sospettarono che le loro comunicazioni venivano intercettate e che erano sorvegliati, essi non si parlavano al telefono e succedeva che in molte occasioni sfuggivano alla video sorveglianza delle autorità investigative.

12. Alla luce di ciò, l'Ufficio Federale per le indagini penali inseriva un satellite GPS (*Global Positioning System*) nell'auto di S. nel dicembre 1995 dietro ordine della Procura Generale federale. In tal modo si poteva determinare il luogo e la velocità dell'auto al minuto. Tuttavia i dati venivano recuperati a giorni alterni per prevenire la

scoperta del satellite. Questa sorveglianza durava fino all'arresto del ricorrente e di S. il 25 febbraio 1996.

13. Il GPS è un sistema di navigazione-radio che lavora con l'aiuto dei satelliti. Esso permette la localizzazione continua, senza perdita di tempo, degli oggetti equipaggiati con un satellite GPS ovunque sulla terra, con una tolleranza massima di 50 metri alla volta. Esso non include una sorveglianza visiva o acustica. Al contrario dei trasmettitori, il suo utilizzo non necessita della conoscenza di dove si può trovare approssimativamente la persona da localizzare.

#### **B. Il processo dinanzi alla Corte d'Appello di Düsseldorf**

14. Nel processo penale intentato contro il ricorrente e S., la Corte d'Appello di Düsseldorf, con una decisione del 12 dicembre 1997, rigettava l'obiezione del ricorrente circa l'uso come prove dei risultati ricavati dalla sua sorveglianza con l'aiuto del GPS. La Corte riteneva che l'articolo 100c § 1 n°1 (b) del codice di procedura penale (si veda il paragrafo 29, *infra*) autorizzasse l'uso del GPS nel caso di specie. Le informazioni attendibili, dunque, potevano pertanto essere usate nel processo. Queste informazioni erano confermate dalle prove ottenute dalla – legittima – sorveglianza video e personale degli imputati. Inoltre, contrariamente alle tesi del ricorrente, l'uso del GPS non richiedeva un provvedimento giurisdizionale perché era stato unito agli altri, legittimi, metodi di sorveglianza. In conformità al codice di procedura penale, la sorveglianza via GPS non era stata ordinata dal giudice, al contrario delle misure che interferiscono più profondamente con il diritto di autodeterminazione nella sfera delle informazioni (*Recht auf informationelle Selbstbestimmung*). Se una misura di sorveglianza possa essere o meno ordinata in aggiunta alle misure già adottate è una questione di proporzionalità della misura ulteriore in questione.

15. L'1 settembre 1999 la Corte d'Appello di Düsseldorf condannava il ricorrente, *inter alia*, per tentato omicidio e sulla base di quattro motivi per aver causato l'esplosione e lo condannava a tredici anni di prigione. Essa riteneva che il ricorrente e S., che erano stati gli unici membri della Cellula Anti-imperialista sin dalla primavera del 1995, avevano piazzato le bombe di fronte alle case dei membri o degli ex-membri del Parlamento e di fronte al Consolato Onorario Peruviano tra gennaio e dicembre 1995.

16. La Corte d'Appello notava che il ricorrente si era servito del suo diritto di rimanere in silenzio di fronte alle accuse e che S. aveva ammesso di aver preso parte agli attacchi dinamitardi solo in termini generali, senza fornire alcun dettaglio. Tuttavia, le prove indiziarie ottenute nel corso della sorveglianza intrapresa contro di loro dimostravano che avevano commesso i reati di cui erano stati ritenuti colpevoli.

17. In particolare, la Corte d'Appello riteneva che, per l'attacco dinamitardo eseguito successivamente alla sorveglianza via GPS dell'auto di S., era stato dimostrato che l'auto era stata parcheggiata vicino al luogo in cui era stato commesso il delitto e qualche giorno prima di esso. Inoltre, l'auto era stata localizzata vicino ai luoghi dove gli imputati avevano fotocopiato, nascosto e più tardi spedito le lettere che rivendicavano la responsabilità del reato, e vicino ai posti nelle foreste dove le autorità investigative avevano poi ritrovato i luoghi nascosti con il materiale necessario alla costruzione della bomba. Questa prova era corroborata dalle informazioni ottenute con

gli altri metodi di sorveglianza, in particolare, la video sorveglianza dell'ingresso nella casa del ricorrente e la sorveglianza visiva degli imputati effettuata dalla squadra dell'Ufficio Federale per le indagini penali. La partecipazione degli imputati agli attacchi dinamitardi prima della loro sorveglianza con l'aiuto del GPS era provata dall'esecuzione simile dei reati così come dalle informazioni ottenute grazie alla video sorveglianza delle loro abitazioni e alla intercettazione delle loro telecomunicazioni.

### **C. Il processo dinanzi alla Corte federale di Giustizia**

18. In appello il ricorrente si lamentava in punto di diritto, in particolare, dell'utilizzazione come prove nel processo delle informazioni ottenute tramite la sua presunta illegittima sorveglianza, soprattutto con l'aiuto del GPS.

19. Con una sentenza del 24 gennaio 2001 la Corte Federale di giustizia rigettava l'appello del ricorrente in punto di diritto perché infondato. Essa riteneva che la raccolta dei dati via GPS avesse una base giuridica, precisamente l'articolo 100c § 1 n°1 (b) del codice di procedura penale. Pertanto, le informazioni ottenute in questo modo potevano essere utilizzate nel processo penale contro il ricorrente.

20. In particolare, l'uso di dispositivi tecnici di localizzazione come il GPS non interferiva con l'abitazione del ricorrente. Siccome il ricorrente era sospettato di reati di notevole gravità, precisamente della partecipazione agli attacchi dinamitardi commessi da un'organizzazione terroristica, l'uso del GPS costituiva un'ingerenza proporzionata rispetto al diritto al rispetto della propria vita privata (come riconosciuto anche dall'articolo 8 della Convenzione) e del suo diritto all'autodeterminazione nella sfera dell'informazione. Altri metodi di indagine avrebbero avuto una minore prospettiva di successo, poiché il ricorrente e S. erano spesso riusciti ad evadere le altre misure di sorveglianza.

21. Confermando le motivazioni date dalla Corte d'Appello, la Corte Federale di Giustizia riteneva, inoltre, che il cumulo di diverse misure di investigazione non necessitasse di una base giuridica aggiuntiva né rendesse necessario un ordine giurisdizionale. Tuttavia, le autorità investigative dovevano verificare se ordinare un'altra misura di sorveglianza in aggiunta alle misure che erano già state prese era ancora proporzionato. In ogni caso, non c'era stata una sorveglianza totale del ricorrente, che da sola poteva violare il principio di proporzionalità e il diritto alla riservatezza di un individuo e che poteva sollevare la questione dell'esclusione delle prove ottenute in tal modo dal processo penale.

22. La Corte Federale di Giustizia riconosceva che, successivamente ad una modifica legislativa del 2000, l'articolo 163f § 4 del codice di procedura penale (si veda il paragrafo 32, *infra*) stabilisce che ogni sorveglianza a lungo termine che dura più di un mese deve essere ordinata da un giudice, indipendentemente dal fatto che vengano o meno usati mezzi tecnici di sorveglianza. La necessità di un ordine giurisdizionale, comunque, già in precedenza discendeva dal codice di procedura penale, dall'ordinamento costituzionale e dall'articolo 8 della Convenzione .

#### **D. Il processo dinanzi alla Corte Costituzionale Federale**

23. Successivamente il ricorrente inoltrava un ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale Federale. Egli allegava, in particolare, che la sua sorveglianza da parte degli Uffici di North Rhine-Westfalia e di Amburgo per la Tutela della Costituzione e da parte dell'Ufficio Federale per le indagini penali, dall'ottobre 1995 fino al febbraio 1996, e che le sentenze della Corte d'Appello e della Corte Federale di Giustizia avevano violato il suo diritto alla riservatezza. L'articolo 100c § 1 n°1 (b) del codice di procedura penale non poteva essere considerata una base giuridica sufficientemente precisa per la sua sorveglianza con l'aiuto del GPS. Non esisteva alcun controllo giurisdizionale effettivo su questa misura e l'uso contemporaneo di diversi mezzi di sorveglianza avrebbe dovuto basarsi su una diversa disposizione di legge. Inoltre, l'utilizzazione nel processo delle informazioni ottenute attraverso le suddette misure senza una base nell'ordinamento aveva violato il suo diritto a un equo processo.

24. Il 12 aprile 2005 la Corte Costituzionale Federale, dopo aver tenuto un'udienza, rigettava il ricorso costituzionale del ricorrente (file n°2 BvR 581/01). Essa riteneva che il suo ricorso fosse infondato in quanto egli si era lamentato dell'utilizzazione nel processo delle prove ottenute dalla sua sorveglianza via GPS in aggiunta alle altre misure di sorveglianza e che queste misure fossero illegittime.

25. La sorveglianza del ricorrente con l'aiuto del GPS poteva essere fondata sull'articolo 100c § 1 n°1 (b) del codice di procedura penale. Quella disposizione è costituzionalmente legittima. In particolare, l'espressione "mezzi tecnici speciali destinati a scopo di sorveglianza" è sufficientemente precisa. Al contrario della sorveglianza visiva o acustica, essa comprende la localizzazione e la determinazione dei luoghi in cui si trova una persona attraverso la sua osservazione con mezzi tecnici quali il GPS. Il legislatore non era obbligato a disciplinare i metodi di sorveglianza escludendo l'uso delle nuove tecniche legali. Tuttavia, c'è il rischio di una violazione del diritto all'autodeterminazione nella sfera dell'informazione, cioè, del diritto dell'individuo a decidere l'uso dei propri dati personali. Pertanto, il legislatore deve osservare il progresso tecnico e, se necessario, salvaguardare il rispetto dei diritti fondamentali tramite le autorità investigative con disposizioni legislative ulteriori.

26. Inoltre, la misura non interferiva in modo sproporzionato con il diritto alla riservatezza del ricorrente. La sua sorveglianza non rovinava l'essenza della sua vita privata. Al contrario, tale sorveglianza mediante mezzi tecnici, in alcuni casi, potrebbe causare ingerenze più gravi, come nel caso dell'intercettazione delle telecomunicazioni, non necessarie. Perciò, non è sproporzionato ordinare una misura di sorveglianza se c'è solo un iniziale sospetto di reato (di notevole gravità) e se altri metodi di investigazione hanno minore prospettiva di successo. Inoltre, il legislatore non era obbligato a disporre garanzie aggiuntive per il caso della sorveglianza a lungo termine – come ha poi fatto inserendo l'articolo 163f § 4 nel codice di procedura penale – ma poteva prima osservare gli sviluppi concreti in questo settore.

27. Né il legislatore aveva il dovere di disciplinare subito l'uso di diverse misure di sorveglianza. La sorveglianza piena di un individuo attraverso cui può redigersi un esaustivo profilo personale sarebbe incostituzionale, ma può, di regola, essere evitata grazie all'esistenza di garanzie processuali. Tuttavia la Procura, quando ordina una misura di sorveglianza, deve rendere sicuro attraverso la propria documentazione nel

fascicolo del caso e nei registri federali che si è consapevoli di tutte le altre misure di sorveglianza adottate contemporaneamente contro la persona implicata. Inoltre, il legislatore deve osservare se, in vista di futuri sviluppi, l'esistenza di garanzie processuali è sufficiente a garantire una tutela effettiva dei diritti fondamentali ed a prevenire misure investigative scoordinate adottate da diverse autorità.

28. Nel caso di specie, l'ingerenza nei diritti del ricorrente attraverso la sorveglianza mediante GPS era proporzionata, in particolare in vista della gravità dei reati di cui era stato sospettato e del fatto che egli era sfuggito alle altre misure di sorveglianza. L'uso contemporaneo di diverse misure di osservazione non aveva condotto ad una sorveglianza totale. Egli era stato osservato con l'aiuto del GPS solo quando aveva viaggiato nell'auto di S. Le altre misure di sorveglianza erano state usate essenzialmente solo nei finesettimana ed erano consistite solo nel minor grado dell'intercettazione di comunicazioni.

## II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE

29.-39 *Omissis*

## IN DIRITTO

### I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

30. Il ricorrente lamentava che la sua sorveglianza via GPS e il suo cumulo con ulteriori diverse misure di sorveglianza, così come l'utilizzo dei dati così ottenuti nel processo penale contro di lui, avevano violato il suo diritto al rispetto della vita privata come riconosciuto nell'articolo 8 della Convenzione, che, per la parte che qui rileva, dispone nel modo seguente:

“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata...

2. Non può esservi ingerenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”

31. Il Governo contesta questa tesi.

## **A. Sulla ricevibilità**

### *1. Gli argomenti delle parti*

#### **a. Il Governo**

32. Il Governo ritiene che il ricorrente non abbia esaurito i rimedi interni come richiesto dall'articolo 35 della Convenzione. Nel processo dinanzi ai giudici nazionali, egli aveva mancato di lamentarsi rispetto alla video sorveglianza in quanto tale, che da sola dimostrava il legame tra lui stesso e i dati ottenuti mediante la sorveglianza via GPS in quanto aveva rivelato la sua presenza nell'auto di S. Inoltre, il ricorrente non aveva contestato presso i giudici nazionali l'illegittimità di tutte le misure di sorveglianza diverse dalla sorveglianza via GPS, in particolare l'intercettazione delle sue telecomunicazioni.

33. Il Governo, inoltre, ritiene che il ricorrente non può lamentare di essere vittima di una violazione del suo diritto al rispetto della propria vita privata ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione. Il Governo afferma che la sorveglianza via GPS dell'auto del suo complice S. non ha direttamente riguardato la sua persona.

#### **b. Il ricorrente**

34. Il ricorrente contesta questa tesi. Egli sostiene, in particolare, di aver esaurito i rimedi interni. Egli sottolinea di aver lamentato sia dinanzi ai giudici nazionali sia dinanzi a questa Corte rispetto alla sua sorveglianza via GPS, che era stata applicata in aggiunta agli ulteriori metodi di sorveglianza usati in contemporanea, e si era opposto all'utilizzazione delle prove ottenute quale risultato della sua sorveglianza via GPS e non solo all'utilizzo dei dati GPS in quanto tale. Inoltre, il ricorrente aveva anche lamentato durante il processo che era stato sotto sorveglianza totale mediante un cumulo di differenti misure di sorveglianza in aggiunta all'uso dello GPS. Questo era confermato dalla motivazione delle decisioni dei giudici nazionali, che avevano esaminato – e rigettato – le sue tesi su questo punto.

### *2. La valutazione della Corte*

35. La Corte nota, con riguardo alla portata del caso in esame, che il ricorrente si lamenta sul terreno dell'articolo 8 della sua sorveglianza via GPS. Egli sostiene che questa misura, presa singolarmente, si pone in violazione del suo diritto al rispetto della propria vita privata e che, in ogni caso, essa viola l'articolo 8 a causa del suo cumulo con ulteriori diverse misure di sorveglianza. Egli inoltre si lamenta dell'utilizzo dei dati così raccolti nel processo penale contro di lui. Il ricorrente non contesta l'illegittimità di alcuna delle misure di sorveglianza aggiuntive diversa dalla sorveglianza via GPS. La Corte osserva che il ricorrente ha presentato il suo ricorso come sopra descritto presso la Corte d'Appello di Düsseldorf, presso la Corte Federale di Giustizia e la Corte Costituzionale Federale, le quali hanno tutte esaminato e rigettato il ricorso nel merito (si vedano i paragrafi 14, 18-22 e 23-28, rispettivamente). Di conseguenza, l'eccezione del Governo relativa al mancato esaurimento dei ricorsi interni deve essere rigettata.

36. Con riguardo alla questione se il ricorrente possa ritenere di essere vittima di una violazione del suo diritto al rispetto della propria vita privata ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione, visto che non era lui, ma l'auto del suo complice ad esser stata sottoposta alla sorveglianza via GPS, la Corte considera che tale questione è strettamente connessa al merito della sua doglianza sul terreno dell'articolo 8. Pertanto unisce all'esame del merito del ricorso l'eccezione preliminare sollevata dal Governo su questo punto.

37. La Corte, inoltre, nota che il presente ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Essa nota, inoltre, che non ci sono altri motivi di irricevibilità. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato ricevibile.

## **B. Nel merito**

### *1. Sulla questione dell'ingerenza nella vita privata*

#### **a. Gli argomenti delle parti**

38. Secondo il ricorrente, la sorveglianza totale via GPS ha interferito con il suo diritto al rispetto della propria vita privata. Anche se il ricevitore GPS era stato piazzato in un oggetto (l'auto di S.), esso era stato utilizzato per sorvegliare i suoi movimenti (e quelli di S.). Esso aveva permesso alle autorità investigative di tracciare uno schema comprensivo dei suoi movimenti in pubblico per mesi, attraverso una misura che è molto precisa e difficile da scoprire. Tutti i suoi movimenti erano stati conosciuti da terze persone senza il suo consenso. Le informazioni raccolte tramite la sorveglianza via GPS avevano permesso alle autorità di iniziare ulteriori indagini, *inter alia*, quelle nei luoghi dove aveva viaggiato.

39. Il Governo ritiene che non ci sia stata, attraverso la sorveglianza via GPS, un'ingerenza nel diritto del ricorrente al rispetto della propria vita privata riconosciuto dall'articolo 8. Questa sorveglianza non ha riguardato direttamente la persona del ricorrente in quanto il ricevitore GPS era stato piazzato nell'auto del suo complice S. e in quanto i dati raccolti avevano solo rivelato dove si trovava il ricevitore stesso in un certo momento e non chi aveva viaggiato nell'auto di S.

#### **b. La valutazione della Corte**

##### *i. Ricapitolazione dei principi rilevanti*

40. La Corte ricorda che vita privata è un'espressione ampia non suscettibile di una definizione esaustiva. L'articolo 8 protegge, *inter alia*, il diritto all'identità e allo sviluppo personale, e il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani e con il mondo esterno. C'è, pertanto, una zona di interazione di ogni individuo con l'altro, anche in un contesto pubblico, che può ricadere nel concetto di "vita privata" (si vedano i casi *P.G. e J.H. c. Regno Unito*, ricorso n°44787/98, § 56, ECHR 2001-IX; *Peck c. Regno Unito*, ricorso n°44647/98, § 57, ECHR 2003-I; e *Perry c. Regno Unito*, ricorso n°63737/00, § 36, ECHR 2003-IX (estratti)).

41. Ci sono molti elementi rilevanti per verificare se la vita privata di un individuo è soggetta a misure applicate al di fuori dell'abitazione o dei locali privati di un individuo. Siccome ci sono delle occasioni in cui le persone, consapevolmente o intenzionalmente, compiono delle attività che sono e che possono essere registrate o segnalate in modo pubblico, le aspettative ragionevoli di un individuo quanto alla riservatezza possono essere un fattore significativo, sebbene non necessariamente decisivo (si veda il caso *Perry*, sopra citato, § 37). Un individuo che cammina lungo una strada sarà inevitabilmente visibile ad altri componenti della società che sono presenti. Il monitoraggio con mezzi tecnologici dello stesso ambiente pubblico (per esempio quello di una guardia giurata che vigila attraverso un circuito chiuso di telecamere) è di natura simile (si veda anche il caso *Herbecq e Associazione "Ligue des droits de l'homme" c. Belgio*, ricorsi n° 32200/96 e 32201/96, decisione della Commissione del 14 gennaio 1998, *Decisions and Reports* (DR) 92-B, p. 92, riguardante l'uso di apparecchiature fotografiche che non implicavano la registrazione dei dati visivi ottenuti). Considerazioni sulla vita privata possono sorgere, tuttavia, per ogni registrazione sistematico o permanente che derivi da tale materiale di pubblico dominio (si vedano i casi *P.G. e J.H. c. Regno Unito*, sopra citato, § 57; *Peck*, sopra citato, §§ 58-59; e *Perry*, sopra citato, § 38).

42. Ulteriori elementi che la Corte ha preso in considerazione a tal proposito includono la questione se ci sia stata la raccolta dei dati su un particolare individuo, se ci sia stato il trattamento e l'utilizzazione dei dati personali o se ci sia stata la pubblicazione del relativo materiale in modo o con un grado superiore a quello normalmente prevedibile.

43. Così, la Corte ha ritenuto che la raccolta e la conservazione sistematica dei dati ad opera dei servizi segreti rispetto a certi individui, anche senza il ricorso a metodi di sorveglianza segreti, costituisce un'ingerenza nelle vite private degli individui (si veda il caso *Rotaru c. Romania* [GC], ricorso n°28341/95, §§ 43-44, ECHR 2000-V; il caso *P.G. e J.H. c. Regno unito*, sopra citato, § 57; il caso *Peck*, sopra citato, § 59; e il caso *Perry*, sopra citato, § 38; si confronti anche il caso *Amann c. Svizzera* [GC], ricorso n°27798/95, §§ 65-67, ECHR 2000-II, nel quale la conservazione delle informazioni relative al ricorrente in uno schedario è stata ritenuta essere un'ingerenza nella vita privata, sebbene non contenesse dati sensibili e sebbene non fosse probabilmente mai stata consultata). La Corte si è anche riferita, in questo contesto, alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione degli individui con riguardo al trattamento automatico dei dati personali, che è entrata in vigore – *inter alia* per la Germania – l'1 ottobre 1985 ed il cui obiettivo è “assicurare nel territorio di ciascuna Parte per ogni individuo ... il rispetto dei suoi diritti e delle sue libertà fondamentali, e in particolare il suo diritto alla riservatezza, con riguardo al trattamento automatico dei propri dati personali” (articolo 1), tali dati essendo definiti come “qualsiasi informazione relativa a un individuo identificato o identificabile” (articolo 2) (si veda il caso *P.G. e J.H. c. Regno Unito*, sopra citato, § 57).

44. La Corte, inoltre, ha preso in considerazione la questione se la misura impugnata si risolve in un trattamento o in un utilizzo dei dati personali di natura tale da costituire un'ingerenza nel rispetto della vita privata (si veda, in particolare, il caso *Perry*, sopra citato, §§ 40-41). Così, essa ha considerato, per esempio, la registrazione permanente delle riprese deliberatamente fatte al ricorrente presso la stazione di polizia tramite una

telecamera di sicurezza e la loro utilizzazione in una procedura di identificazione video come trattamento dei dati personali del ricorrente, il quale interferisce nel suo diritto al rispetto della vita privata (ibid., §§ 39-43). Allo stesso modo, la registrazione segreta e permanente delle voci dei ricorrenti presso la stazione di polizia per ulteriori analisi quali esempi di voce direttamente rilevanti per l'identificazione di quegli individui, in quanto trattamento dei loro dati personali, si risolve in un'ingerenza nelle loro vite private (si veda il caso *P.G. e J.H. c. Regno Unito*, sopra citato, §§ 59-60; e il caso *Perry*, sopra citato, § 38).

45. Infine, la pubblicazione del materiale ottenuto in luoghi pubblici in modo o con un grado superiore a quello normalmente prevedibile può anche far rientrare i dati o il materiale registrato nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 § 1 (si veda il caso *Peck*, sopra citato, §§ 60-63, riguardante la rivelazione ai media ai fini della trasmissione di riprese video del ricorrente effettuate in un luogo pubblico; e il caso *Perry*, sopra citato, § 38).

*ii. Applicazione di questi principi al caso di specie*

46. Nel decidere se la sorveglianza via GPS compiuta dalle autorità investigative interferisca nel diritto del ricorrente al rispetto della propria vita privata, la Corte, avuto riguardo ai suddetti principi, verificherà prima se questa misura ha rappresentato una raccolta di dati sul ricorrente. Essa nota che secondo il Governo non è questo il caso, dato che il ricevitore GPS è stato piazzato in un oggetto (un'auto) appartenente ad una terza persona (il complice del ricorrente). Tuttavia, nel far ciò, le autorità investigative intendevano chiaramente ottenere informazioni sui movimenti sia del ricorrente che del suo complice in quanto esse erano a conoscenza, grazie alle loro precedenti indagini, del fatto che entrambi i sospettati avevano usato insieme l'auto di S. nel fine settimana dei precedenti attacchi dinamitardi (si vedano i paragrafi 11 e 17, *supra*; si veda anche, *mutatis mutandis*, il caso *Lambert c. Francia*, 24 agosto 1998, § 21, *Reports of Judgments and Decisions 1998-V*, nel quale era stato considerato irrilevante ai fini della decisione sull'ingerenza nella vita privata del ricorrente che le intercettazioni telefoniche in questione fossero state effettuate sulla linea di un terzo).

47. D'altronde, il fatto che deve ritenersi che il ricorrente, così come S., doveva essere sottoposto alla sorveglianza via GPS, non è in questione, poiché le informazioni sugli spostamenti dell'auto di S. potevano essere collegate al ricorrente solo con una sorveglianza video aggiuntiva per confermare la sua presenza in quell'auto. Invero, nessuno dei giudici nazionali ha espresso dubbi sul fatto che il ricorrente doveva essere sottoposto alla sorveglianza via GPS (si vedano, in particolare, i paragrafi 14, 17, 20 e 26, *supra*).

48. La Corte, inoltre, nota che attraverso la sorveglianza del ricorrente via GPS, le autorità investigative, per tre mesi, avevano raccolto e conservato sistematicamente i dati determinando, nella specie, i luoghi e gli spostamenti del ricorrente in zona pubblica. Esse, inoltre, avevano registrato i dati personali e li avevano usati per tracciare uno schema degli spostamenti del ricorrente, per svolgere ulteriori indagini e per raccogliere ulteriori prove nei luoghi in cui il ricorrente si era recato, le quali venivano poi utilizzate nel processo penale contro il ricorrente (si veda il paragrafo 17, *supra*).

49. Secondo la Corte la sorveglianza via GPS, per sua stessa natura, va distinta dagli altri metodi di sorveglianza visiva o acustica che sono, di regola, maggiormente

suscettibili di interferire nel diritto di un individuo al rispetto della propria vita privata, poiché essi rivelano più informazioni sulla condotta, sulle opinioni o sui sentimenti di un individuo. Avuto riguardo ai consolidati principi della sua giurisprudenza, tuttavia la Corte ritiene sufficienti i fattori sopra citati per concludere che la sorveglianza del ricorrente via GPS, nel caso di specie, e il trattamento e l'utilizzazione dei dati ottenuti nel modo sopra descritto, costituiscono un'ingerenza nella sua vita privata come protetta dall'articolo 8 § 1.

50. Di conseguenza, l'eccezione preliminare del governo in base a cui il ricorrente non può ritenersi vittima di una violazione del suo diritto al rispetto della propria vita privata, ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione, deve essere parimenti rigettata.

## 2. Sulla questione se l'ingerenza fosse giustificata

### a. L'ingerenza era "prevista dalla legge"?

#### i. Gli argomenti delle parti

##### α. Il ricorrente

51. Il ricorrente sostiene che la suddetta ingerenza non risulti giustificata in base all'articolo 8 § 2. L'articolo 100c § 1 n°1 (b) del codice di procedura penale non è un base normativa sufficiente per l'ingerenza. Quella disposizione non è stata pensata dal legislatore per coprire misure di sorveglianza sconosciute al tempo della sua adozione. Inoltre, l'espressione "altri mezzi tecnici speciali destinati allo scopo della sorveglianza", contenuta nel suddetto articolo, non è sufficientemente chiara e, considerati i possibili progressi tecnici in futuro, il suo significato non è prevedibile per gli individui eventualmente interessati. Questo è stato implicitamente confermato dalla Corte Costituzionale Federale che aveva ritenuto che ci fosse un rischio di violazione dei diritti fondamentali a causa dell'utilizzo di nuove tecniche legali e che il legislatore doveva salvaguardare il rispetto di quei diritti, se necessario, attraverso disposizioni legislative ulteriori (si veda il paragrafo 25, *supra*).

52. Inoltre, il ricorrente afferma che le disposizioni legislative sulla base di cui era stata ordinata la sorveglianza via GPS non soddisfacevano i requisiti qualitativi sviluppati dalla giurisprudenza della Corte in materia di misure segrete di sorveglianza (egli si riferisce, in particolare, al caso *Weber e Saravia c. Germania* (dec.), ricorso n°54934/00, ECHR 2006-XI e a quello dell'*Association for European Integration and Human Rights e Ekimdzhev c. Bulgaria*, ricorso n°62540/00, 28 giugno 2007). In particolare, non c'era un limite legislativo alla durata di tale sorveglianza. Inoltre, vista l'intensità dell'ingerenza, autorizzare la pubblica accusa, e non il giudice delle indagini, a ordinare quella sorveglianza non offriva una sufficiente protezione contro l'arbitrio.

53. Il ricorrente, inoltre, ritiene che l'utilizzo di numerose misure di sorveglianza in aggiunta alla sorveglianza via GPS aveva condotto alla sua totale sorveglianza da parte delle autorità statali e aveva violato il suo diritto riconosciuto dall'articolo 8 poiché la legge non conteneva garanzie sufficienti contro l'abuso, in particolare perché non era necessario un provvedimento di un giudice indipendente per autorizzare e controllare le misure di sorveglianza nella loro interezza. Una successiva revisione giurisdizionale

delle misure di sorveglianza non forniva, da sola, una tutela adeguata alle persone coinvolte. Questa ci sarebbe stata solo se il processo penale fosse stato avviato in seguito a tale provvedimento e se attraverso quel provvedimento la pubblica accusa avesse ottenuto le prove che intendeva usare al processo. L'articolo 163f del codice di procedura penale (si veda il paragrafo 32) non era entrato in vigore all'epoca dei fatti e, in ogni caso, esso stesso non contiene garanzie sufficienti contro gli abusi.

β. Il Governo

54. Il governo sostiene che, anche assumendo che la sorveglianza del ricorrente via GPS sia da considerare un'ingerenza nel diritto del ricorrente al rispetto della propria vita privata, quell'ingerenza deve essere giustificata ai sensi del comma 2 dell'articolo 8. Essa è basata sull'articolo 100c § 1 n°1 (b) del codice di procedura penale, una disposizione legislativa che rispetta i necessari requisiti qualitativi, in particolare quello della prevedibilità. Il Governo ritiene che i principi sviluppati nella giurisprudenza della Corte sulla prevedibilità della legge, nell'ambito dei casi riguardanti l'intercettazione delle comunicazioni, non possono essere trasposti al caso di specie, relativo alla sorveglianza via GPS, in quanto quest'ultima interferisce in una misura molto minore nella vita privata della persona interessata rispetto all'intercettazione telefonica. Come è stato confermato dai giudici nazionali, è sufficientemente chiaro che l'espressione "altri mezzi tecnici speciali destinati allo scopo della sorveglianza", di cui all'articolo 100c § 1 n°1 (b) del codice di procedura penale, tramite cui il legislatore intende autorizzare l'uso di tecniche future di sorveglianza, copre una sorveglianza via GPS.

55. Inoltre, il Governo sostiene che le disposizioni legislative in questione contengono sufficienti garanzie contro ingerenze arbitrarie da parte delle autorità nei diritti dei cittadini. La sorveglianza mediante mezzi tecnici come il GPS viene autorizzata solo sulla base dell'articolo 100c § 1 n°1 (b) del codice di procedura penale se le indagini riguardano un reato di notevole gravità. Ai sensi dell'articolo 100c § 2 del codice di procedura penale (si veda il paragrafo 29, *supra*), una tale misura, di regola, potrebbe essere ordinata solo contro persone accusate di reati. Sulla base delle disposizioni legislative in vigore all'epoca dei fatti, l'ufficio della Procura era autorizzato ad emanare un provvedimento di sorveglianza. Non era necessario conferire quel potere ad un giudice. In ogni caso, c'era stata una revisione giurisdizionale delle misure in questione nel successivo processo penale. In aggiunta, come i giudici nazionali hanno ritenuto in modo convincente, un provvedimento giurisdizionale per la sorveglianza via GPS non era necessario in vista del fatto che quella misura è stata applicata in aggiunta alle altre diverse misure di sorveglianza.

56. Inoltre, il Governo sottolinea che la persona destinataria della misura di sorveglianza era stata informata di ciò il prima possibile senza pregiudicare lo scopo delle indagini (articolo 101 § 1 del codice di procedura penale, si veda il paragrafo 31, *supra*). In aggiunta, il principio di proporzionalità è stato rispettato in quanto ai sensi dell'articolo 100c § 1 n°1 (b) del codice di procedura penale, i metodi di sorveglianza in questione erano stati autorizzati solo quando gli altri mezzi di indagine avevano minore prospettive di successo o perché erano più difficoltosi. Anche la durata della misura di sorveglianza via GPS era stata proporzionata.

## ii. La valutazione della Corte

## α. Principi rilevanti

57. In base alla giurisprudenza della Corte, l'espressione "prevista dalla legge" ai sensi dell'articolo 8 § 2 richiede, innanzitutto, che la misura dovrebbe avere delle basi nella legge interna; essa si riferisce anche alla qualità della legge in questione, richiedendo che sia accessibile dalla persona che, inoltre, deve essere in grado di prevedere le sue conseguenze per sé, e compatibile con lo Stato di diritto (si vedano, fra gli altri autorevoli precedenti, il caso *Kruslin c. Francia*, 24 aprile 1990, § 27, Serie A n°176-A; il caso *Lambert*, sopra citato, § 23; e il caso *Perry*, sopra citato, § 45).

58. Rispetto al requisito della "prevedibilità" legislativa in questo settore, la Corte ricorda che nell'ambito delle misure segrete di sorveglianza, la legge deve essere sufficientemente chiara nei suoi termini per dare ai cittadini un'adeguata indicazione delle condizioni e delle circostanze in cui le autorità sono abilitate a ricorrere a una di tali misure (si vedano, fra gli altri autorevoli precedenti, il caso *Malone c. Regno Unito*, 2 agosto 1984, § 67, Serie A n°82; il caso *Valenzuela Contreras c. Spagna*, 30 luglio 1998, § 46 (iii), *Reports* 1998-V; e il caso *Bykov c. Russia* [GC], ricorso n°4378/02, § 76, ECHR 2009-...). Visto il rischio di abuso intrinseco in ogni sistema di sorveglianza segreta, tali misure devono essere basate su una legge che è particolarmente precisa, specialmente quanto alle tecnologie disponibili il cui utilizzo sta diventando continuamente più sofisticato (si veda il caso *Weber e Saravia c. Germania* (dec.), ricorso n°54934/00, § 93, ECHR 2006-XI; il caso *Association for European Integration and Human Rights e Ekimdzhev c. Bulgaria*, ricorso n°62540/00, § 75, 28 giugno 2007; il caso *Liberty e altri c. Regno Unito*, ricorso n°58243/00, § 62, 1 luglio 2008; e il caso *Iordachi e altri c. Moldavia*, ricorso n°25198/02, § 39, 10 febbraio 2009).

59. La Corte ha inoltre affermato, rispetto all'articolo 7 della Convenzione, che in ogni sistema giuridico, incluso il diritto penale, per quanto una disposizione legislativa possa essere redatta in modo chiaro, c'è un'inevitabile componente di interpretazione giudiziaria. Ci sarà sempre bisogno di chiarire i punti dubbi e di adattamento alle mutevoli circostanze. Invero, negli Stati parte della Convenzione, il progressivo sviluppo del diritto penale attraverso l'attività creatrice della giurisprudenza è un elemento ben radicato e necessario della tradizione giuridica. La Convenzione non può essere interpretata nel senso di escludere il graduale chiarimento delle norme sulla responsabilità penale attraverso l'interpretazione giurisprudenziale caso per caso, a condizione che l'evoluzione risultante sia coerente con l'essenza del reato e possa essere ragionevolmente prevista (si veda, *inter alia*, il caso *S.W. c. Regno Unito*, 22 novembre 1995, § 36, Serie A n°335-B; e il caso *Streletz, Kessler e Krenz c. Germania* [GC], ricorsi n° 34044/96, 35532/97 e 44801/98, § 50, ECHR 2001-II). La Corte ritiene che questi principi, sviluppati rispetto all'articolo 7, siano applicabili anche al presente contesto.

60. In aggiunta, nell'ambito delle misure segrete di sorveglianza adottate da pubbliche autorità, a causa della mancanza di un controllo pubblico e del rischio di abuso di potere, la compatibilità con lo Stato di diritto richiede che la legge nazionale fornisca un'adeguata protezione contro ingerenze arbitrarie nei diritti di cui all'articolo 8 (si vedano, *mutatis mutandis*, il caso *Amann*, sopra citato, §§ 76-77; il caso *Bykov*, sopra citato, § 76; si vedano anche il caso *Weber e Saravia* (dec.), sopra citato, § 94; e il

caso *Liberty e altri*, sopra citato, § 62). La Corte deve convincersi del fatto che esistano garanzie adeguate ed effettive contro gli abusi. Questa valutazione dipende da tutte le circostanze del caso di specie, come la natura, lo scopo e la durata delle possibili misure, i motivi richiesti per ordinarle, le autorità competenti ad autorizzarle, ad eseguirle ed a controllarle, e il genere dei rimedi predisposti dall'ordinamento interno (si veda il caso *Association for European Integration and Human Rights e Ekimdzhiiev*, sopra citato, § 77, con riferimenti al caso *Klass e altri c. Germany*, 6 settembre 1978, § 50, Serie A n°28).

β. Applicazione di quei principi al caso di specie

61. La Corte, esaminando se l'ingerenza nel diritto del ricorrente al rispetto della propria vita privata mediante la sorveglianza via GPS fosse "prevista dalla legge", ai sensi dell'articolo 8 § 2, ritiene che tale ingerenza abbia una base nel diritto positivo tedesco, nell'articolo 100c § 1 n°1 (b) del codice di procedura penale, una disposizione che era accessibile al ricorrente.

62. Con riguardo alla prevedibilità della legge e alla sua conformità allo Stato di diritto, la Corte nota in via preliminare che, nelle sue allegazioni, il ricorrente si è fortemente basato sulle garanzie minime che devono essere previste dalla legge al fine di evitare abusi come affermato dalla Corte nell'ambito dei ricorsi relativi alle intercettazioni delle comunicazioni. In conformità a questi principi, devono essere determinati dalla legge la natura dei reati che può dar luogo ad un ordine di intercettazione; l'individuazione delle categorie di persone che rischiano di veder controllate le loro telecomunicazioni; un limite di durata di tale controllo; la procedura che deve essere seguita per esaminare, utilizzare e conservare i dati ottenuti; le precauzioni che devono essere adottate nel comunicare i dati alle parti; e le circostanze in cui i dati ottenuti possono o devono essere cancellati o le registrazioni possono o devono essere distrutte (si veda il caso *Weber e Saravia*, sopra citato, § 95, con ulteriori riferimenti).

63. Sebbene alla Corte non sia inibito di trarre ispirazione da questi principi, essa ritiene che questi criteri piuttosto severi, stabiliti e applicati nello specifico contesto della sorveglianza delle telecomunicazioni (si veda anche il caso *Association for European Integration and Human Rights e Ekimdzhiiev*, sopra citato, § 76; il caso *Liberty e altri*, sopra citato, § 62; e il caso *Iordachi e altri*, sopra citato, § 39), non siano applicabili ai casi come quello di specie, relativo alla sorveglianza via GPS di spostamenti in luoghi pubblici e, quindi, ad una misura che interferisce in misura minore nella vita privata della persona interessata rispetto all'intercettazione delle sue conversazioni telefoniche (si veda il paragrafo 52, *supra*). Saranno quindi applicabili i più generali principi sulla tutela adeguata contro ingerenze arbitrarie nei diritti di cui all'articolo 8 come sopra sintetizzati (si veda il paragrafo 63).

64. Nel decidere se le disposizioni sulla sorveglianza via GPS del ricorrente rispettino il requisito della "prevedibilità", la Corte tiene conto della tesi del ricorrente secondo cui l'espressione "altri mezzi tecnici speciali destinati allo scopo della sorveglianza", contenuta nell'articolo 100c § 1 n°1 (b) del codice di procedura penale, non è sufficientemente chiara e non può dirsi che copra la sorveglianza via GPS. Al contrario, i giudici nazionali, i quali sono i primi chiamati a interpretare ed applicare il diritto interno, (si veda, fra gli altri autorevoli precedenti, il caso *Kopp c. Svizzera*,

25 marzo 1998, § 59, *Reports* 1998-II), sono stati unanimi nel ritenere che il suddetto articolo ricomprenda la sorveglianza segreta mediante tale mezzo (si vedano i paragrafi 14, 19 e 25, *supra*).

65. La Corte ritiene che risulta chiaro dalla lettera dell'articolo 100c § 1 n°1 (b), letto in connessione all'articolo 100c § 1 n°1 (a) e n°2, che i mezzi tecnici in questione ricomprendono i metodi di sorveglianza che non sono né visivi né acustici e che sono usati, in particolare, "per individuare dove si trova l'autore di un reato". Siccome l'uso del GPS non rappresenta una tecnica di sorveglianza né visiva né acustica e permette la localizzazione di oggetti equipaggiati di un ricevitore GPS e, quindi, delle persone che viaggiano con o in quegli oggetti, la Corte ritiene che la decisione dei giudici nazionali, in base a cui tale tipo di sorveglianza è compresa nell'articolo 100c § 1 n°1 (b), è un'evoluzione ed una chiarificazione ragionevolmente prevedibile della suddetta disposizione del codice di procedura penale svolta attraverso l'interpretazione giudiziaria.

66. Nell'esaminare se la legge nazionale contenga garanzie adeguate e effettive contro gli abusi, la Corte osserva che, di per sé, condurre la sorveglianza di una persona impiantando un ricevitore GPS nell'auto che usa, insieme alla sorveglianza visiva di quella persona, permette alle autorità di seguire gli spostamenti di quella persona nei luoghi pubblici ogni volta che questa viaggia in quell'auto. È vero che, come il ricorrente ha eccepito, non esiste un limite fissato dalla legge per la durata di tale monitoraggio. Un termine fisso è stato solo successivamente previsto nella misura in cui, ai sensi del nuovo articolo 163f § 4 del codice di procedura penale, la sorveglianza sistematica di un sospettato ordinata da un pubblico ministero non può eccedere un mese, ed ogni altra ulteriore dilatazione può essere ordinata solo da un giudice (si veda il paragrafo 32, *supra*). Comunque, la Corte è convinta che la durata di una tale misura di sorveglianza è soggetta alla sua proporzionalità nel caso concreto e che i giudici nazionali hanno controllato il rispetto del principio di proporzionalità a tal riguardo (si veda, per esempio, il paragrafo 28, *supra*). Perciò essa ritiene che la legge tedesca, per questo motivo, fornisca sufficienti garanzie contro gli abusi

67. Con riguardo ai motivi richiesti per ordinare la sorveglianza di un individuo via GPS, la Corte nota che, ai sensi dell'articolo 100c § 1 n°1 (b), § 2 del codice di procedura penale, tale sorveglianza può essere ordinata solo contro una persona sospettata di un reato di notevole gravità o, in circostanze molto limitate, contro una terza persona sospettata di essere in contatto con l'imputato, e se gli altri mezzi di individuazione dei luoghi in cui si trova l'imputato hanno minore prospettiva di successo o sono più difficoltosi. Essa ritiene così che il diritto interno ponga delle norme abbastanza rigorose per autorizzare la misura di sorveglianza in questione.

68. La Corte, inoltre, osserva che in base all'ordinamento interno il pubblico ministero è in grado di ordinare la sorveglianza via GPS di un sospettato, la quale è effettuata dalla polizia. Essa nota che nelle deduzioni del ricorrente solo il conferimento del potere di ordinare la sorveglianza via GPS ad un giudice per le indagini potrebbe offrire una tutela sufficiente contro l'arbitrio. La Corte osserva che, a norma dell'articolo 163f § 4 del codice di procedura penale, che è entrato in vigore dopo che la sorveglianza via GPS del ricorrente era stata compiuta, la sorveglianza sistematica di un sospettato per una durata superiore a un mese deve effettivamente essere ordinata da un giudice. Essa accoglie questo rafforzamento della tutela del diritto di un sospettato al

rispetto della propria vita privata. La Corte nota, tuttavia, che già sulla base delle disposizioni in vigore all'epoca dei fatti la sorveglianza di un individuo via GPS non era esente da un controllo giudiziario. Nel successivo processo penale contro la persona interessata, i giudici penali hanno potuto riesaminare la legittimità di tale misura di sorveglianza e, nel caso in cui la misura fosse stata ritenuta illegittima, avevano il potere escludere le prove in tal modo ottenute dal processo (un tale esame è stato compiuto nel caso di specie, si vedano, in particolare, i paragrafi 14, 19 e 21, *supra*).

69. La Corte ritiene che questo riesame giudiziario e la possibilità di escludere le prove ottenute da una sorveglianza via GPS illegittima rappresenta un'importante garanzia, in quanto scoraggia le autorità investigative da una raccolta di prove attraverso mezzi illegittimi. Alla luce del fatto che la sorveglianza via GPS deve essere considerata un'ingerenza minore nella vita privata di una persona rispetto, per esempio, all'intercettazione telefonica, un provvedimento che deve essere adottato da un organo indipendente sia in base al diritto nazionale (si veda l'articolo 100b § 1 del codice di procedura penale, paragrafo 30, *supra*) sia ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione (si vedano, in particolare, il caso *Dumitru Popescu c. Romania* (n°2), ricorso n°71525/01, §§ 70-71, 26 aprile 2007, e il caso *Iordachi e altri*, sopra citato, § 40), la Corte ritiene che il successivo riesame giudiziario della sorveglianza di una persona mediante GPS offra una tutela sufficiente contro l'arbitrio. Inoltre, l'articolo 101 § 1 del codice di procedura penale contiene un'ulteriore garanzia contro gli abusi poiché esso impone che la persona interessata sia informata della misura di sorveglianza cui è stata sottoposta in certe circostanze (si veda il paragrafo 31, *supra*).

70. La Corte, infine, non trascura che, in base al codice di procedura penale, non è necessario per un giudice autorizzare o controllare la sorveglianza via GPS quando realizzata in aggiunta ad altri mezzi di sorveglianza e, dunque, tutte le misure di sorveglianza nel loro complesso. Essa ritiene che garanzie sufficienti contro un abuso richiedano, in particolare, che devono essere evitate misure investigative, adottate da differenti autorità, scoordinate e che, pertanto, la pubblica accusa, prima di ordinare una sorveglianza via GPS su un sospettato, deve assicurarsi che si sia consapevoli delle ulteriori misure di sorveglianza già poste in essere. Tuttavia, avuto riguardo anche alle decisioni della Corte Costituzionale Federale su questa problematica (si veda il paragrafo 27, *supra*), essa ritiene che, all'epoca dei fatti, le garanzie in vigore per prevenire la sorveglianza totale di un individuo, incluso il principio di proporzionalità, erano sufficienti ad impedire gli abusi.

71. Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che l'ingerenza nel diritto del ricorrente al rispetto della propria vita privata era "prevista dalla legge" secondo il significato dell'articolo 8 § 2.

#### **b. Sullo scopo e sulla necessità dell'ingerenza**

##### *i. Gli argomenti delle parti*

72. Il ricorrente ritiene che l'ingerenza in questione non sia necessaria in una società democratica secondo il significato dell'articolo 8 § 2 poiché, come esposto sopra (si vedano i paragrafi 54-56), la legge applicabile non lo tutelava sufficientemente contro ingerenze arbitrarie da parte delle autorità statali.

73. Secondo il Governo, la misura di sorveglianza in questione perseguiva scopi legittimi in quanto era a servizio degli interessi della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della prevenzione dei reati e della protezione dei diritti altrui. La misura era anche necessaria in una società democratica. Come esposto sopra, ci sono garanzie effettive contro gli abusi. È vero che il legislatore, adottando l'articolo 163f § 4 del codice di procedura penale, ha successivamente ulteriormente rafforzato i diritti delle persone coinvolte poiché ha subordinato le misure di sorveglianza ad un provvedimento del giudice e ad un termine. Questo, però, non autorizza a concludere che la misura non abbia in precedenza rispettato le condizioni minime fissate dalla Convenzione. La sorveglianza del ricorrente via GPS per due mesi e mezzo non può essere ritenuta sproporzionata. Similmente, il cumulo di differenti metodi di sorveglianza non aveva reso l'ingerenza nei diritti del ricorrente sproporzionata. La sorveglianza visiva, in particolare, era stata effettuata quasi esclusivamente nei finesettimana e la gravità del reato di cui il ricorrente era sospettato e il pericolo per l'ordine pubblico avevano giustificato la sua sorveglianza in quella maniera.

*ii. La valutazione della Corte*

74. La sorveglianza via GPS del ricorrente, ordinata dalla Procura Generale Federale per indagare sulle varie accuse di tentato omicidio, di cui un movimento terroristico aveva rivendicato la responsabilità, e per prevenire ulteriori attacchi dinamitardi, a servizio degli interessi della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della prevenzione dei reati e dei diritti delle vittime.

75. Nel decidere se la sorveglianza del ricorrente via GPS, come realizzata nel caso di specie, sia stata "necessaria in una società democratica", la Corte ricorda che la nozione di necessità significa che l'ingerenza corrisponde ad un bisogno sociale impellente e, in particolare, che è proporzionata rispetto allo scopo legittimo perseguito (si vedano il caso *Leander c. Svezia*, 26 marzo 1987, § 58, Serie A n°116; e il caso *Messina c. Italia (n°2)*, ricorso n°25498/94, § 65, ECHR 2000-X). Nell'esaminare se, alla luce del caso nel suo complesso, la misura adottata era proporzionata rispetto ai legittimi scopi perseguiti, la Corte nota che la sorveglianza del ricorrente via GPS non era stata ordinata sin dall'inizio. Le autorità investigative avevano prima tentato di determinare se il ricorrente era coinvolto negli attacchi dinamitardi in questione attraverso misure che interferivano in modo minore nel suo diritto al rispetto della propria vita privata. Esse, in particolare, avevano provato a individuare i luoghi in cui si trovava il ricorrente installando dei trasmettitori nell'auto di S., l'utilizzo dei quali (diversamente da quello del GPS) necessitava della conoscenza di dove poteva trovarsi la persona da localizzare. Tuttavia, il ricorrente e il suo complice avevano individuato e distrutto i trasmettitori ed avevano con successo evitato la sorveglianza video degli agenti statali in molte occasioni. Pertanto, è chiaro che gli altri metodi di investigazione, che erano meno intrusivi della sorveglianza del ricorrente via GPS, si erano dimostrati meno efficaci.

76. La Corte, inoltre, osserva che, nel caso di specie, la sorveglianza del ricorrente mediante GPS era stata aggiunta ad una pluralità di ulteriori misure di sorveglianza precedentemente ordinate, in parte sovrapposte. Queste comprendevano la sorveglianza video del ricorrente svolta dagli ufficiali del Dipartimento per la Tutela della Costituzione di North Rhine-Westfalia e dai funzionari dell'Ufficio federale per le

indagini penali. Queste, inoltre, comprendevano la videosorveglianza dell'ingresso della causa in cui viveva e le intercettazioni telefoniche in quella casa e in una cabina telefonica situata nelle vicinanze svolte separatamente da entrambe le suddette autorità. Inoltre, il Dipartimento per la Tutela della Costituzione di North Rhine-Westfalia intercettava la sua corrispondenza postale all'epoca dei fatti.

77. La Corte ritiene che nel caso di specie, la sorveglianza del ricorrente via GPS aveva condotto ad una sorveglianza abbastanza estesa della sua condotta da parte di due differenti autorità governative. In particolare, il fatto era stato sottoposto alle stesse misure di sorveglianza da parte di diverse autorità aveva provocato ingerenze più gravi nella sua vita privata, in quanto era aumentato il numero delle persone a cui le informazioni sulla sua condotta erano state trasmesse. Rispetto a questo contesto, l'ingerenza derivata dalla sorveglianza aggiuntiva del ricorrente via GPS, quindi, necessitava di ragioni più urgenti per essere giustificata. Tuttavia, la sorveglianza via GPS era stata effettuata per un periodo di tempo relativamente breve (circa tre mesi), e, come con la video sorveglianza svolta dagli agenti governativi, lo colpiva essenzialmente solo durante i finesettimana e quando viaggiava nell'auto di S. Pertanto, non si può affermare che egli abbia subito una sorveglianza comprensiva e totale. Inoltre, le indagini per le quali la sorveglianza era stata posta in essere riguardavano reati molti gravi, vale a dire vari tentati omicidi di politici e funzionari pubblici mediante attacchi dinamitardi. Come dimostrato sopra, le indagini di questi reati e, in particolare, la prevenzione di altri atti analoghi attraverso l'utilizzazione di metodi di sorveglianza meno intrusivi non aveva dato in precedenza successo. Pertanto, la Corte ritiene che la sorveglianza del ricorrente via GPS, come realizzata nel caso di specie è stata proporzionata rispetto ai legittimi scopi perseguiti e, dunque, "necessaria in una società democratica" ai sensi dell'articolo 8 § 2.

78. Di conseguenza non c'è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

## II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE

79. Il ricorrente lamenta ulteriormente che l'utilizzazione nel processo penale delle informazioni ottenute dalla sua sorveglianza in violazione dell'articolo 8, le quali sono state la base principale della sua condanna, ha violato il suo diritto a un equo processo. Egli richiama l'articolo 6 § 1 della Convenzione che, per la parte che qui rileva, dispone:

"Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente ... da un tribunale ... il quale sia chiamato a pronunciarsi ... sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti ..."

80. Il Governo contesta questa doglianza.

### A. Sulla ricevibilità

81. La Corte nota che questa doglianza è connessa a quella in precedenza esaminata e, pertanto, deve analogamente essere dichiarata ricevibile.

**B. Nel merito**

82. Avuto riguardo alla sua decisione precedente in base a cui la sorveglianza del ricorrente via GPS non ha violato l'articolo 8 della Convenzione, la Corte ritiene che l'utilizzazione delle informazioni e delle prove così ottenute nell'ambito del processo penale contro il ricorrente, nel caso di specie, non solleva una questione separata sul terreno dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

**PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL'UNANIMITÀ**

1. *Unisce nel merito* l'eccezione preliminare del Governo secondo cui il ricorrente non ritenersi vittima di una violazione dei suoi diritti riconosciuti dall'articolo 8 e la *rigetta*;
2. *Dichiara* il ricorso irricevibile;
3. *Dichiara* che non sussiste violazione dell'articolo 8 della Convenzione;
4. *Dichiara* che nessuna questione separata emerge sul terreno dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

Redatta in inglese e in francese e notificata per iscritto il 2 settembre 2010, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento della Corte.

Claudia Westerdiek  
Cancelliere

Peer Lorenzen  
Presidente